

## TITOLO IV

### VIGILANZA PRUDENZIALE

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

---

**TITOLO IV**

**Capitolo 1**

**DISPOSIZIONI COMUNI**

TITOLO IV- Capitolo 1

**DISPOSIZIONI COMUNI**

*SEZIONE I*

QUADRO DI RIFERIMENTO

**1. Premessa**

Il presente Titolo contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. **106 TUB**.

I principali obiettivi della presente normativa sono:

1. l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, volti a: assicurare una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico;
2. la realizzazione per gli intermediari finanziari di un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche, come modificati dal 1° gennaio 2014, dalla Direttiva 2013/36/CE (CRDIV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (1). L'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria presenta importanti benefici. Infatti, da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare e siano vigilati dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicati alle banche e alle imprese di investimento (2);
3. l'attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle

---

(1) [Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

(2) Di conseguenza, l'impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina bancaria e delle imprese di investimento. Vengono in rilievo a tale proposito: lo "Schema internazionale di regolamentazione per le banche (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011)" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; la CRD IV e il CRR; le norme di recepimento della regolamentazione internazionale basate sulle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB); la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce, infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle caratteristiche tipiche degli intermediari finanziari.

## **2. Le regole prudenziali**

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L’ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo (cfr. Capitolo 2, Sez. III).

I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione dei fondi propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che li compongono. Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L’utilizzo delle metodologie IRB per il calcolo del requisito è subordinato all’autorizzazione della Banca d’Italia.

Nell’ambito di entrambi i metodi, è previsto un “fattore di sostegno” che consente agli intermediari di ridurre il peso dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di favorire l’afflusso di credito a questa categoria di soggetti, dato il loro fondamentale ruolo nel creare crescita economica e garantire occupazione nel mercato unico.

Specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell’ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, “tradizionali” e “sintetiche”, sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell’esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione I – Quadro di riferimento

---

regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.

Nell'ambito del rischio di controparte sul portafoglio bancario, è previsto un requisito volto a presidiare il rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC e, ove rilevanti, operazioni SFT (cfr. rischio di aggiustamento della valutazione del credito - CVA).

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia. La disciplina identifica e determina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse *business line* in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), anch'essi soggetti ad autorizzazione della Banca d'Italia, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (c.d. *building block*).

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al capitale ammissibile. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi.

La disciplina del "secondo pilastro" richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi aziendali.

Lo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) è invece il processo attraverso il quale la Banca d'Italia, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell'intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull'intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("terzo pilastro") volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

### **3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari**

In linea con il richiamato obiettivo di assoggettare gli intermediari a requisiti prudenziali di robustezza comparabile a quelli delle banche, la disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari si basa sulla regolamentazione prudenziale delle banche. Essendo quest'ultima dettata direttamente dal CRR, l'impianto normativo adottato fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni del CRR applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato (3).

Si fa presente che - ove non diversamente specificato - le norme del CRR e i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione richiamati dalle presenti disposizioni si applicano, in via generale, riferendo:

- al gruppo finanziario il trattamento previsto per le banche a livello consolidato;
- agli intermediari finanziari il trattamento previsto per le banche a livello individuale.

Nel presente Titolo sono previste alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:

- Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito

---

(3) Si tiene, inoltre, presente la disciplina applicabile alle banche prevista dalla [Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"](#).

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione I – Quadro di riferimento

---

patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%;

- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti (cfr. Capitolo 5, Sez. II, par. 3), gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;
- Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.

*SEZIONE II*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- art. 108, comma 2, che riconosce agli intermediari finanziari di poter utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ai sensi dell'art. 53, comma 2-bis), lett. a) oppure i sistemi interni di misurazione dei requisiti patrimoniali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
- art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli artt. 108 e 109, comma 3.

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.



Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

---

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

## 2. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, sono utilizzate le definizioni stabilite nell'art. 4 CRR, nell'art. 1 TUB e nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [Schema internazionale di regolamentazione per le banche](#) (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del [Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria](#);
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [Guida per l'attività di vigilanza](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 285* per la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 [Disposizioni di vigilanza per le banche](#) e successivi aggiornamenti;
- [Provvedimento sui bilanci](#) per il Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 *Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM*;
- [Regolamento del 25 giugno 2008](#) per il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- *intermediario finanziario* per l'intermediario finanziario autorizzato in Italia alla prestazione delle attività di cui all'art. 106, comma 1 e 2, TUB e iscritto nell'albo di cui al medesimo art. 106 TUB;
- *gruppo finanziario* per il gruppo finanziario, previsto dall'art. 109, comma 1, TUB, come definito dal Titolo I, Capitolo 2 delle presenti disposizioni.

---

(1) Cfr. il [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

---

### **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”):

- su base individuale: agli intermediari finanziari;
- su base consolidata (2):
  - ai gruppi finanziari;
  - all’intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale (“singolo intermediario”).

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l’intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

### **4. Procedimenti amministrativi**

I procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo e le Unità organizzative responsabili sono disciplinati dalle presenti disposizioni e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 agosto 2008 “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

### **5. Autorizzazione all’utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi**

La Banca d’Italia autorizza l’utilizzo dei sistemi interni predisposti dagli intermediari per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi, in base alle disposizioni di cui ai rispettivi Capitoli del presente Titolo.

---

(2) Sono inclusi nel perimetro di applicazione su base consolidata gli intermediari finanziari, le banche extracomunitarie, le società finanziarie e strumentali partecipate da società appartenenti al gruppo finanziario in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente o in base ad accordi con esse.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

---

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.